

PROBLEMI INTERPRETATIVI IN MATERIA DI MUTUO RICONOSCIMENTO DELLA SENTENZE PENALI TRA L'ITALIA E L'ALBANIA

di Ersi Bozheku (*)

Abstract. *La cooperazione giudiziaria tra l'Italia e l'Albania rappresenta uno degli aspetti più importanti nella lotta alla criminalità organizzata tra le due sponde dell'Adriatico. Ciononostante, e nonostante le diverse convenzioni internazionali e protocolli specifici di collaborazione tra i due paesi, vi sono alcune falle di natura giuridica che permettono di aggirare agevolmente alcune delle regole volte a favorire una più rapida ed efficace collaborazione. Prendendo spunto da alcune pronunce dell'autorità giudiziaria della Repubblica Albanese, lo scritto ripercorre la complicata disciplina del riconoscimento delle sentenze penali straniere nel vicino paese balcanico, evidenziando alcune discrasie che la sua attuale legislazione manifesta in subjecta materia. Nonostante la stessa abbia recepito la convenzione europea sul trasferimento dei detenuti e, soprattutto, abbia sul tema stipulato – e recepito per legge – uno specifico protocollo con l'Italia, vi sono alcune norme interne, come quelle in materia di prescrizione dell'esecuzione della pena, che non solo svuotano la funzione dell'istituto del riconoscimento delle sentenze straniere, ma addirittura aprono la possibilità di creare delle aeree di impunità per i colpevoli di reati particolarmente gravi perpetrati in Italia.*

SOMMARIO: 1. Cenni in ordine alla disciplina del riconoscimento delle sentenze penali straniere. – 2. Brevi note in ordine alla disciplina dell'esecuzione delle sentenze straniere nel codice penale della Repubblica d'Albania. – 3. Il protocollo specifico aggiuntivo siglato tra l'Albania e l'Italia in materia di trasferimento delle persone condannate. – 4. La prescrizione della pena nel codice penale della Repubblica d'Albania. – 5. Alcune pronunce problematiche della giurisprudenza albanese in ordine alle richieste di riconoscimento delle sentenze penali dei giudici italiani. – 5.1. Il trasferimento delle persone detenute nella Convenzione del Consiglio d'Europa, ratificata dall'Albania nel 1999. – 5.2. Per una interpretazione secondo diritto e non secondo compiacente giustizia del momento. – 6. Conclusioni.

1. Cenni in ordine alla disciplina del riconoscimento delle sentenze penali straniere.

Oltre ai molteplici aspetti positivi, il fenomeno della globalizzazione è stato

(*) *Professore Associato di Diritto Penale dell'Università di Tirana, attualmente dislocato a Roma in qualità di Direttore Esecutivo del Centro Studi, Alta Formazione e Ricerca Italo-Albanese del CEMAS "Sapienza" Università di Roma. Ricercatore, Professore Aggregato di Diritto Penale presso l'Università eCampus (sede di Roma).*

certamente foriero di una modifica degli assetti criminali, favorendo la nascita di nuove attività e consorterie delittuose che fanno della dimensione sopranazionale il loro punto di forza. Le organizzazioni criminali, un tempo operanti in territori circoscritti e con pochi contatti tra di esse, con l'avvento di internet e le facilità di spostamento e comunicazione fanno della cooperazione uno punto di forza, annidandosi – spesso le frange più pericolose – in quei paesi ove il sistema di controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine non è sufficientemente adeguato, oppure dove vigono legislazioni che manifestano delle falle giuridiche da sfruttare con profitto per garantirsi ogni sorta di impunità¹.

Se questo è il contesto in cui si muove oramai la criminalità organizzata, è chiaro che l'attività del singolo stato non è sufficiente per arginare il fenomeno ma sono necessarie azioni coordinate ad ampio spettro che coinvolgano, non solo le forze di polizia, ma anche legislazioni e corti di merito.

A livello giudiziario, affianco al più classico mezzo di collaborazione internazionale², l'extradizione, altra forma efficace (quanto nota) nell'ambito della cooperazione penale, a prescindere dal luogo dove si trovano le organizzazioni criminali e i relativi sodali, è quella del mutuo riconoscimento delle sentenze straniere³.

Anche se di matrice internazionale, l'istituto si trova oramai disciplinato in tutti i codici di procedura penale moderni nelle apposite rubriche dedicate ai rapporti con le autorità giudiziarie straniere⁴.

Ad ogni modo, nonostante la somiglianza tra disposizioni processuali, è all'intero contesto giuridico dove l'istituto trova applicazione che bisogna avere riguardo per verificare se, e fino a che punto, lo stesso funzioni.

Ogni paese può prevedere e prevede dei vincoli più o meno restrittivi in ordine alla sua effettiva applicazione: in Italia, ad esempio, ai sensi dell'articolo 733 c.p.p., la sentenza straniera non può essere riconosciuta se vi sono fondati motivi di ritenere che la stessa sia stata emessa per ragioni di natura politica, religiosa, di sesso od etnica.

La sentenza straniera non può essere, altresì, riconosciuta quando l'imputato non è stato citato a comparire in giudizio o non gli è stato riconosciuto il diritto di essere sentito in una lingua a lui conoscibile in presenza del proprio difensore.

Altri paesi prevedono altri ed ulteriori limiti, che rispecchiano quella che è la politica ma anche la tradizione giuridico-culturale in materia di rapporti giurisdizionali.

In Albania, ad esempio, tra i motivi ostativi al riconoscimento delle sentenze straniere vi è anche la prescrizione dell'esecuzione della pena⁵ (punto, questo, centrale

¹ Si ringrazia per la raccolta del materiale giurisprudenziale e del dibattito interno alle corti di merito e di legittimità albanesi, il Dott. Genti Jahjollli. Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione della Repubblica d'Albania.

² L'extradizione si distingue in estradizione per l'estero (c.d. estradizione passiva) o in estradizione dall'estero (c.d. estradizione attiva).

³ CHIAVARI, *Questioni in tema di riconoscimento di sentenze penali straniere*, in *Foro Italiano*, 1965, II, p. 206.

⁴ DAWAN, *Il ruolo della difesa nel riconoscimento di sentenza straniera*, in *diritto penale e processo*, 1998, p. 743.

⁵ V. Legge n. 193 del 03.12.2009 sui "rapporti giurisdizionali con le autorità straniere su questioni penali", Parlamento della Repubblica d'Albania.

e sul quale si tornerà a breve).

Certo è che più sono i limiti imposti dai vari legislatori nazionali, più si possono creare delle discrepanze e delle falle in ordine al momento applicativo, le quali, a seconda del grado di profondità, possono produrre dei veri e propri momenti di tensione in termini di certezza del diritto. Viceversa, più vi è armonia in *subjecta materia*, più la risposta alla criminalità, soprattutto se organizzata a livello transnazionale, sarà univoca e dunque efficace.

Un dato comunque è certo: l'istituto del riconoscimento delle sentenze straniere costituisce la cartina di tornasole sull'armonia tra le legislazioni penali e sull'efficienza dei rapporti di collaborazione tra autorità giudiziarie, rappresentando il termometro dell'efficacia degli accordi internazionali nella loro fase dinamica, quella del momento applicativo, quando i protagonisti non sono più i legislatori – con i loro buoni propositi – bensì i tribunali e le corti con le loro decisioni.

2. Brevi note in ordine alla disciplina dell'esecuzione delle sentenze straniere nel codice penale della Repubblica d'Albania.

Similmente all'articolo 733 codice di procedura penale italiano, l'articolo 512 del codice di procedura penale albanese prevede che una sentenza penale straniera definitiva può trovare riconoscimento da parte del tribunale del luogo dove si trova il condannato, in seguito ad una richiesta proveniente dall'autorità straniera al Ministero della Giustizia della Repubblica d'Albania⁶.

Quest'ultima, invia la pratica alla Procura territorialmente competente in relazione al luogo dove si trova il condannato; la Procura avanza richiesta di riconoscimento della sentenza al Tribunale cui afferisce.

L'articolo 516 c.p.p.alb., seguendo la scia dell'articolo 735 del codice di procedura penale italiano, precisa, poi, che quando riconosce la decisione straniera, il tribunale sancisce una pena secondo la legislazione albanese, convertendo quella irrogata dal giudice straniero con una delle pene previste dalla propria legislazione.

Se, da un lato, la norma stabilisce che la natura della pena deve essere identica, dall'altro, afferma che il *quantum* non può superare il massimo della pena edittale prevista per lo stesso fatto dalla legislazione albanese.

Anche l'articolo 514 c.p.p. è molto simile ad una disposizione del codice di procedura penale italiano e segnatamente all'articolo 733 c.p.p. In particolare esso prevede i casi in cui le decisioni straniere non possono essere riconosciute (*rectius*: non si può procedere all'estradizione) e ciò quando:

- a. la sentenza non è ancora passata in giudicato nel paese procedente;
- b. la sentenza contiene disposizioni in contrasto con i principi della legislazione albanese;

⁶ Si veda H. ISLAMI – A. HOXHA – I. PANDA, *Procedura penale*, Tiranë, 2007, p. 790 ss.

- c. la sentenza non è stata emessa da un giudice terzo ed imparziale o l'imputato non è stato citato a giudizio, ovvero non gli è stato riconosciuto il diritto di essere interrogato in una lingua a lui nota e con l'assistenza di un difensore;
- d. vi sono ragionevoli indizi per ritenere che la sentenza è stata dettata da ragioni razziali, etniche, sessuali o politiche;
- e. il fatto per cui è stata emessa la sentenza non è previsto come reato dalla legislazione albanese;
- f. per lo stesso fatto verso lo stesso individuo si procede penalmente o è stata emessa sentenza definitiva nella Repubblica d'Albania ⁷.

3. Il protocollo specifico aggiuntivo siglato tra l'Albania e l'Italia in materia di trasferimento delle persone condannate.

Le disposizioni che stanno alla base della legislazione albanese in materia di riconoscimento delle sentenze straniere vanno lette in armonia con le varie convenzioni ed accordi cui l'Albania risulta firmataria ⁽⁸⁾.

Essa ha infatti ratificato la Convenzione Europea sul "*trasferimento delle persone condannate*" del 21 marzo 1983 e con riferimento ai rapporti con l'Italia, poi, è stata anche protagonista di un apposito accordo aggiuntivo, siglato a Roma il 24.04.2002 e successivamente ratificato dal Parlamento albanese con la legge 9169, del 22.01.2004.

L'articolo 1 di tale legge prevede che le disposizioni della Convenzione Europea si applicano in quanto conformi alle norme previste dalla stessa.

L'articolo 2 aggiunge che "*quando in uno dei due paesi è stata emanata sentenza definitiva di condanna verso il cittadino dell'altro stato, quest'ultimo, su richiesta del paese condannante, può procedere alla relativa esecuzione, se la persona condannata si trova nel suo territorio, in base alla normativa interna inerente al riconoscimento delle decisioni giudiziarie*"⁹.

L'ultimo inciso che subordina l'extradizione al riconoscimento della sentenza italiana nel territorio albanese non è scevro di conseguenze, ma deve essere coordinato con le appena citate norme del codice di procedura penale albanese, nonché con la disciplina speciale prevista dalla legge n. 103 del 03.12.2009 in tema di "*rapporti giurisdizionali con le autorità straniere in materia penale*", la quale si applica in aggiunta alle disposizioni codicistiche.

Oltre al nutrito numero di disposizioni di natura procedimentale, quest'ultima precisa (articolo 54) che "*oltre alle condizioni previste dall'articolo 514 c.p.p., le sentenze penali straniere vengono riconosciute ed eseguite quando sono soddisfatti anche i seguenti requisiti:*

⁷ H. ISLAMI – A. HOXHA – I. PANDA, *Procedura penale*, Tiranë, 2007, p. 790 ss.

⁸ *Ibidem*.

⁹ Legge 9169, del 22.01.2004, che ratifica l'accordo aggiuntivo Italia – Albania in materia di "*trasferimento delle persone detenute*" siglato a Roma il 24.04.2002, Parlamento della Repubblica d'Albania.

- a. al momento in cui viene presentata la richiesta di riconoscimento al Ministro della Giustizia, alla persona condannata sia rimasto da espiare almeno altri sei mesi di detenzione;
- b. l'esecuzione della sentenza di condanna, in base alla legislazione interna, non sia stata prescritta"¹⁰. E qui le cose si complicano ulteriormente...!

4. La prescrizione dell'esecuzione della pena nel codice penale della Repubblica d'Albania.

La prescrizione dell'esecuzione pena (o semplicemente della pena) in Albania ha un regime del tutto particolare.

L'articolo 68 del codice penale prevede che la condanna non viene eseguita quando dal giorno in cui la stessa è diventata definitiva sono trascorsi:

- a. venti anni, per le condanne che prevedono pene di reclusione irrogate in concreto tra i quindici e i venticinque anni;
- b. dieci anni, per le condanne che prevedono pene di reclusione irrogate in concreto tra i cinque e i quindici anni di reclusione;
- c. cinque anni, per le condanne che prevedono pene di reclusione irrogate in concreto fino ad un massimo di cinque anni o altre pene più leggere.

Secondo la dottrina albanese, la *ratio* dell'istituto si troverebbe nel fatto che, una volta trascorso un considerevole lasso di tempo, una condanna, anche se emessa, non può avere esecuzione, in quanto lo scopo della pena, sia sotto il profilo rieducativo che di prevenzione generale, è venuto meno¹¹.

Numerose sono le sentenze di tribunali e corti di merito albanesi che, una volta trascorsi i periodi previsti dall'articolo 68 c.p.alb., hanno dichiarato non eseguibili numerose sentenze condanne¹².

E' evidente che si tratta di una disciplina *sui generis*, del tutto diversa da quella prevista in Italia, ove la prescrizione della pena conosce dei tempi lunghissimi, pari al doppio di quella inflitta e comunque per un periodo non inferiore ad anni dieci (art. 172 c.p.it.).

Ebbene, tale dato assume ancor più rilievo se si considera nella prospettiva del riconoscimento di una sentenza straniera, in particolare di una sentenza emessa da un Tribunale penale italiano, nel territorio della Repubblica d'Albania.

5. Alcune pronunce problematiche della giurisprudenza albanese in ordine alle richieste di riconoscimento delle sentenze penali dei giudici italiani.

¹⁰ Legge n. 103 del 03.12.2009 in tema di "rapporti giurisdizionali con le autorità straniere in materia penale", Parlamento della Repubblica d'Albania.

¹¹ Così I. ELEZI – S. KACUPI – M. HAXHIA, *Komentar i kodit penal te Republikes se Shqiperise*, Tirane, 2006, p. 289.

¹² In ordine alla casistica giurisprudenziale, *Ibidem*.

La questione dell'esecuzione nella Repubblica d'Albania di sentenze provenienti dalle autorità italiane in relazione a cittadini, per il momento, albanesi (ma non significa che nel futuro lo stesso problema non si possa porre anche per quelli italiani residenti nel paese di fronte), sta costituendo negli ultimi tempi un vero e proprio grattacapo per i Tribunali e le Corti del vicino paese dei Balcani, creando delle situazioni di imbarazzo alle istituzioni di Tirana; imbarazzo che andrebbe condiviso – se non altro in concorso di colpa – anche con le autorità italiane.

E' in dubbio che l'attuale sistema albanese in *subjecta materia* rappresenta delle specifiche peculiarità che hanno creato – come si può immaginare – diverse problematiche soprattutto con riferimento ai rapporti con le autorità giudiziarie italiane.

La possibilità di scardinare l'istituto del giudicato, seppure *quoad poenam*, prevista dagli articoli 512 – 516 c.p.p.alb., senza perdere d'occhio la complicata disciplina della prescrizione della pena, da un lato, e il rinvio all'applicazione della legislazione interna da parte dell'accordo Italia – Albania del 2002, dall'altro, hanno creato situazioni paradossali all'interno dei tribunali e delle corti di merito.

Persa la bussola, infatti, si sono affacciate diverse interpretazioni, talune ammirevoli in punto di giustizia sostanziale e altre in termini di diritto.

Un dato è certo: presto la questione dovrà essere affrontata dalla Corte di Cassazione di Tirana.

Intanto, è opportuno illustrare uno dei casi emblematici affrontati dalla giurisprudenza di merito, ove, in un primo momento, veniva negato il riconoscimento della sentenza italiana e l'esecuzione della stessa, secondo lo specifico accordo Italia-Albania del 2002, mentre, in seconda battuta, in virtù del meccanismo della prescrizione dell'esecuzione della condanna, il provvedimento penale dell'autorità italiana su fatti gravissimi veniva posto nel nulla, poiché la pena veniva dichiarata prescritta.

Ma vediamo con ordine lo stato dell'arte della giurisprudenza albanese in merito all'istituto del riconoscimento delle sentenze straniere e i possibili scenari che dovrà affrontare la Corte di legittimità del vicino paese.

Un caso che sarà presto esaminato da quest'ultima riguarda un cittadino albanese DG condannato nel 2002 in Italia dal GUP di Milano alla pena di reclusione di anni 7, per il delitto di cui agli articoli 100, 600 e 61 n. 2 e 5 del codice penale italiano per fatti avvenuti nella prima metà degli anni '90.

In data 25.03.2002 la decisione passava in giudicato.

Intanto, in data 04.12.2006 la Procura di Milano emetteva l'ordine di esecuzione nei confronti di DG per anni 5 mesi 6 di reclusione (poiché il resto della pena era stata presofferta nel corso del procedimento).

In data 26.12.2012, in seguito alla richiesta delle autorità italiane, ai sensi dell'articolo 2 legge n. 25.06.2004 che aveva ratificato l'accordo sull'extradizione dei condannati tra l'Italia e l'Albania, siglato in Roma il 23.02.2002, la Procura di Fieri chiedeva al competente Tribunale il riconoscimento della sentenza italiana, chiedendo la conversione della pena di anni 7 di reclusione per il reato di "reclutamento ai fini di

schiavitù”, emessa dall’autorità milanese, alla pena della reclusione di anni 4, ai sensi dell’articolo 124/b del codice penale albanese (maltrattamento di minori).

Con sentenza n. 84 del 29.03.2013, il Tribunale di Fier rigettava la richiesta della Procura sul riconoscimento della sentenza italiana (passata in giudicato in data 23.03.2002) per intervenuta prescrizione della pena.

Secondo il Tribunale, ai fini del riconoscimento della sentenza straniera, oltre la mutua incriminazione del fatto in entrambi i paesi, ai sensi dell’articolo 54, legge n. 103 del 03.12.2009 in tema di *“rapporti giurisdizionali con le autorità straniere in materia penale”*, sarebbe anche necessario che la pena non sia stata prescritta; e ciò sia nel paese richiedente che in quello dove si trova il condannato.

Con riferimento al caso di specie, il Tribunale richiamava l’articolo 68 del codice penale albanese, che prevede l’istituto della prescrizione della pena, osservando, in particolare, che la pena di anni 4 irrogata in sede di riconoscimento, secondo la legislazione albanese si prescrive, ove non eseguita, in anni 5 dal passaggio in giudicato della stessa in Italia.

Il Tribunale, ulteriormente osservava che, il risultato non sarebbe comunque cambiato anche ove si fosse fatto riferimento alla pena di anni 7 irrogata dal GUP di Milano (e dunque al di là se andasse modificata o meno secondo il dettato dell’articolo 516 c.p.p.alb.), poiché secondo la legislazione albanese, anche quest’ultima, ove non eseguita, si prescrive in dieci anni dal passaggio in giudicato.

Nel caso in esame la sentenza era passata in giudicato in Italia nel marzo 2002, mentre la richiesta di riconoscimento era stata avanzata nel dicembre 2012, cioè dopo il termine prescrizionale di 10 anni; circostanza, questa, che comunque costituirebbe un elemento impeditivo per l’esecuzione della condanna in Albania.

La decisione veniva appellata dalla Procura di Fier dinanzi alla Corte di Appello di Valona, la quale ribaltava la decisione annullando la sentenza di primo grado.

In particolare, la Corte osservava che nei casi di riconoscimento delle sentenze straniere non poteva trovare applicazione la disciplina della prescrizione delle pene prevista dall’articolo 68 c.p.alb., ma quella del paese richiedente che ha dei termini nettamente più lunghi, poiché la disciplina da applicare doveva trovarsi nel titolo X del codice di procedura penale albanese, il quale disciplina le regole per l’extradizione.

La curiosità di questa pronuncia sta nel fatto che la Corte di Appello non indica le disposizioni di legge dalle quali si evincerebbe un diverso procedimento per le pronunce straniere in materia di prescrizione della pena, né la stessa si sforza di sviluppare interpretazioni sistematiche o dogmatiche a sostegno della bontà giuridica (oltre che di giustizia sostanziale) a fondamento delle proprie argomentazioni.

Per ragioni di giustizia sostanziale la Corte di Appello di Valona evoca l’istituto dell’extradizione e il suo particolare regime, trascurando un’intera disciplina prevista da parte del legislatore in materia di riconoscimento di sentenze straniere.

Il caso ha creato perplessità ed ha creato apprensione anche all’interno della Corte di Cassazione di Tirana, da sempre combattuta tra istanze garantistiche ed esigenze di giustizia sostanziale.

Nella *opinion juris* all'interno della Corte vi è chi sostiene che nel caso di specie dovrebbe trovare applicazione la convenzione del Consiglio d'Europa sul "trasferimento delle persone condannate", ratificata dall'Albania con la legge 8499, del 10.06.1999.

Non crediamo che tale disciplina possa avere una efficacia dirimente.

Innanzitutto, l'accordo Italia – Albania del 2002 all'articolo 1 comma 2 espressamente prevede che le disposizioni delle altre convenzioni in materia sono applicabili nella misura in cui sono compatibili con le disposizione di quest'ultimo accordo.

5.1. Il trasferimento delle persone detenute nella Convenzione del Consiglio d'Europa, ratificata dall'Albania nel 1999.

Ma al di là di questo non trascurabile paletto, e al di là del fatto che l'accordo in esame è del 2002 e cioè successivo alla convenzione del Consiglio d'Europa, anche laddove si dovesse far riferimento alle disposizioni di quest'ultima non sembra possano ricavarsi soluzioni di segno diverso.

L'articolo 9 della stessa – per come confluito nella legge albanese di ratifica del 1999 – prevede la possibilità per le autorità dello stato che deve eseguire la sentenza di poter modificare/convertire la pena con una prevista dalla legislazione interna per lo stesso fatto di reato, in ogni caso mai in modo più gravoso per il condannato.

E ancora.

L'articolo 11 in tema di conversione (riconoscimento) della pena prevede che l'autorità giudiziaria deputata a tal fine non può rendere più gravosa la pena, così come non è tenuta ad attenersi ad una pena più mite prevista dalla legislazione interna.

Infine, l'articolo 8 prevede che l'esecuzione non può avvenire se il paese chiamato all'esecuzione la considera compiuta.

Trattasi di disposizioni che evidenziano una natura ispirata al principio del *favor*, tant'è vero che (art. 11) non precludono la possibilità di applicare anche pene più favorevoli (anche se non ne fanno un obbligo).

L'articolo 8, poi, evidenzia come il procedimento di riconoscimento/conversione delle sentenze straniere non può che passare attraverso il confronto tra il fatto storico previsto come reato e le disposizioni interne al paese precedente. Tant'è vero che se la pena viene considerata come conclusa o non eseguibile, lo stato che ha provveduto ad irrogare la stessa non può eseguirla ulteriormente.

Ciò previsto, nel caso dell'Albania, non v'è dubbio che, piaccia o no, l'attuale disciplina della prescrizione dell'esecuzione delle pene rappresenta una normativa con la quale bisogna fare i conti, con la consapevolezza che, a volte, gli effetti potrebbero essere anche paradossali: si pensi, ad esempio, ad una condanna per traffico di stupefacenti in Italia, magari ad una pena sui 18/20 anni di reclusione, che può essere facilmente vanificata attraverso il doppio meccanismo rideterminazione della pena/calcolo dei termini di prescrizione dell'esecuzione della stessa.

Se, in seguito ad una richiesta di riconoscimento della stessa in relazione ad un cittadino albanese (o anche straniero ivi residente), la pena può essere legittimamente convertita da un Tribunale del posto nella reclusione di anni 5 (per il delitto di traffico di stupefacenti è prevista la pena della reclusione dai 5 ai 10 anni e, nei casi più gravi, di associazione a delinquere finalizzata a tal fine, dai 7 ai 15, art. 284/c c.p.alb.), e la richiesta venga inoltrata ben oltre tale termine, si giungerebbe al paradosso che la sanzione non sarebbe eseguibile per prescrizione dell'esecuzione della pena...!

5.2. Per una interpretazione secondo diritto e non secondo compiacente giustizia del momento.

Certo, la questione dell'esecuzione delle sentenze penali nel caso riportato risulta particolarmente complessa, poiché riguarda i rapporti con l'autorità giudiziaria di uno dei paesi più vicini all'Albania, non solo sotto il profilo geografico, ma anche politico ed istituzionale.

Ad ogni modo, da giuristi dobbiamo abiurare qualsiasi tentativo di fare della compiacente giustizia del momento, per favorire l'autorità giudiziaria italiana e non buttare nei nulla anni e anni di indagini e processi.

Da giuristi, non possiamo che propendere per una interpretazione in termini di diritto, così come risulta scritto e configurato nell'attuale sistema giuridico, lasciando fuori dalla porta interpretazioni volte a coprire esigenze di giustizia sostanziale.

La stretta interpretazione delle disposizioni codicistiche, dell'accordo Italia – Albania e della convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento dei detenuti, dovrebbe – come sia lecito aspettarsi – portare alla cassazione della pronuncia della Corte di Appello di Valona e alla reviviscenza di quella del Tribunale di Fier.

Sarebbe ragionevole aspettarsi, infatti, che venga sancito il principio per cui, in ordine alle sentenze straniere riconosciute in Albania, dovrebbe trovare applicazione la disciplina albanese a trecentosessanta gradi, e pertanto anche l'istituto della prescrizione della pena, previsto dall'articolo 68 c.p.alb..

Tale interpretazione viene dettata in modo chiaro anche dallo stesso accordo Italia – Albania in materia di esecuzione delle condanne penali, secondo cui (articolo 2) l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna nell'altro paese si attua previo riconoscimento, secondo le regole previste dalla legislazione interna, tra cui rientrano – per espressa volontà del vicino legislatore balcanico – anche le disposizioni in materia di prescrizione della pena.

La volontà di inserire anche tale istituto tra i requisiti minimi per l'applicazione della disciplina, trova, peraltro, ulteriore conferma nella legge albanese in materia di cooperazione penale con le autorità straniere del 2009.

Ai sensi dell'articolo 54 di quest'ultima, proprio la prescrizione dell'esecuzione della pena, rappresenta uno dei requisiti per il riconoscimento delle sentenze straniere.

6. Conclusioni.

La questione sull'applicabilità dell'istituto della prescrizione della pena previsto dall'articolo 68 c.p.alb. in relazione alle sentenze straniere riconosciute in Albania è devoluta alla cognizione della Corte di Cassazione di Tirana ed auspichiamo che le ragioni di diritto prevalgano su quelle di buon senso.

Certo è che l'attuale disciplina del riconoscimento delle sentenze straniere nel vicino paese rappresenta un chiaro esempio di come a livello sopranazionale occorrono disposizioni sempre più armoniche, poiché i paradossi sono dietro l'angolo. E dal paradosso si può facilmente passare a situazioni patologiche.

Casi come quello appena illustrato (ma ve ne sono molti della stessa natura), se non monitorati ed affrontati con gli strumenti giusti, possono degenerare e creare i presupposti per le organizzazioni criminali di annidarsi in determinati paesi dove il sistema giudiziario rappresenta simili ambiguità (si pensi ad esempio se si usasse lo strumento dello riconoscimento delle sentenze straniere per fatti di criminalità per droga: la condanna per tali fatti in Albania può essere anche di pochi anni).

Intanto, è un fatto che il sistema dell'esecuzione delle pene irrogate in via definitiva dai giudici italiani per cittadini albanesi da esparsi proprio nel Paese delle Aquile non funziona.

E i costi di tale anomalia sono elevati.

Difficilmente l'Italia continuerà a fare ricorso all'applicazione dell'accordo sull'esecuzione delle pene, nonostante lo stesso sia nato e fortemente voluto per alleggerire il carico delle carceri italiane da cittadini albanesi condannati in Italia (e che costituiscono una buona parte della popolazione carceraria), spesso per fatti gravissimi e con pene molto elevate.

I dati dicono che, oramai, le Procure italiane preferiscono muoversi ed interloquire con i colleghi di oltre Adriatico attraverso il più sicuro ed efficace strumento dell'extradizione, con tanto di spese – però – per l'amministrazione italiana, alla quale spetta l'onere finanziario di riportare ed ospitare nelle proprie strutture penitenziarie condannati, cittadini albanesi, che si trovano in Albania.

Ma non solo.

La possibilità per i giudici albanesi di poter rideterminare le pene rappresenta un ulteriore profilo di difficoltà in tema di cooperazione; per volontà delle c.d. potenze – sia ben chiaro – giuridiche europee, tra cui l'Italia, il codice penale albanese prevede, almeno rispetto a quest'ultima, pene alquanto miti in materia di traffici, sfruttamento della prostituzione, droga ecc. E ciò in virtù della considerazione che il nuovo codice albanese del 1994, in piena rottura con il periodo del passato regime, doveva essere un codice improntato al rispetto dell'uomo e dei suoi diritti; il ricorso ad una legislazione punitiva minima doveva, stando almeno all'idea degli esperti, rappresentare il punto di partenza verso una legislazione penale di natura signorile.

Certo è che i conti sono stati fatti senza l'oste: se vi sono una serie non indifferente di incongruenze nella legislazione albanese sia sul piano interno che in ordine ai rapporti internazionali, ciò è dovuto al fatto che si è pensato di asportare in un paese, dalla forte matrice poliziesco – comunista, principi giuridici che, in quel

momento storico, vedeva come un miraggio¹³, ma che, alla prova dei fatti, non era ancora in grado di assorbire; ciò ha portato ad una notevole confusione poiché si è passati automaticamente da un sistema all'altro senza alcun meccanismo di rodaggio¹⁴.

Ormai, da diversi mesi si sta lavorando su una profonda riforma del sistema giudiziario albanese, che – almeno nei propositi – avrà ad oggetto un riassetto, il tempo dirà quanto profondo e meditato, sia delle istituzioni cardine cui si impernia la giustizia, sia i codici (penale e di procedura penale) e le leggi speciali che i protagonisti del sistema sono chiamati ad applicare¹⁵.

Trattasi di un evento epocale che vede la partecipazione di un nutrito gruppo di giuristi albanesi, che lavorano dentro e fuori il paese (tra cui anche l'autore di questo scritto), nonché di giuristi stranieri di fama mondiale (uno su tutti, il superesperto per la riforma del sistema penale, Prof. Giorgio Spangher) questa volta – e differentemente dal 1994 – di estrazione accademica, affinché possano contribuire alla realizzazione di un sistema che sia coerente con le sue premesse storiche ed ideologiche e al contempo possa stare in armonia con gli sistemi degli altri paesi europei, evitando dunque che si creino falle ed incongruenze applicative, non solo a livello interno ma anche nei rapporti giurisdizionali tra l'Albania e gli altri stati.

Ad ogni modo, sarà il futuro a dire se l'imminente riforma sarà degna di questo nome, ovvero l'ennesimo frutto di una continua illusione...!

¹³ E. BOZHEKU, *Le problematiche del sistema penalistico albanese*, in AA.VV. *Scritti in onore di Alfonso Stile*, p. 1223.

¹⁴ Sulle problematiche del sistema giuridico albanese JAHJOLLI, *Konsiderata mbi disa problemaika te sistemit penal dhe atij procedural penal shqiptar*, in *Illyrius*, 4 – 2014, p 91 ss.

¹⁵ Sull'esigenze di riforma in Albania v. E. BOZHEKU, *Ide, mendime dhe reflektime lidhur me nevojat dhe masat që duhet dhe mund të merren ne kuadrin e reformimit të sistemit të drejtësisë – veçanërisht asaj penale – në Shqipëri*, in *Illyrius*, 4 – 2014, p. 15 ss.